REGIONE CALABRIA
Dipartimento Tutela della Salute
e Servizi Socio Sanitari
Settore n. 10
"Sanità Veterinaria"

Catanzaro, li 14 novembre 2022

Prot. REGCAL_2022_ 479231

Ai Commissari Straordinari
Aziende Sanitarie Provinciali della
Regione Calabria

AI Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
Aziende Sanitarie Provinciali della
Regione Calabria

Ai Direttori dei Servizi Veterinari
Area Funzionale A, B e C delle
Azienda Sanitarie Provinciali della
Regione Calabria

IZSM Portici

p.c. Associazioni di Categoria
Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri.

Oggetto: ***Macellazione suini a domicilio per consumo privato domestico, campagna 2022/2023****, ai sensi del D.C.A. n.138 del 29.10.2020 della regione Calabria, della nota DGISAN 0039812-P-11/11/2020 del Ministero della Salute nonché dell'articolo 16 del Decreto legislativo 2 Febbraio 2021,n.27*

Tenuto conto del DCA n. 138 del 29.10.2020, **che a tutt'oggi rimane in essere**;

Vista la nota **DGSAN 0039812-P-11/11/2020;**

Vista la nota regionale prot. REGCAL_2021_478112 del 04.11.2021

Tenuto conto del Decreto Legislativo del 02 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117) finalizzato a conformare le disposizioni nazionali a quelle del Regolamento UE 2017/625 e nello specifico, l'articolo 16 riguarda le "Disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato" consentendo di fatto la macellazione per autoconsumo al di fuori di stabilimenti riconosciuti nel rispetto dei seguenti principi:

1. divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali;
2. possibilità, da parte dei Servizi Veterinari Igiene degli alimenti di origine animale delle AA.SS. PP, di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto delle condizioni di salute degli animali, di benessere animale, di igiene della macellazione e di corretto smaltimento dei sottoprodotti.

Preso atto di cui sopra, si intende dare le seguenti indicazioni operative per la

MACELLAZIONE DEI SUINI PER AUTOCONSUMO FAMILIARE

La macellazione a domicilio dei suini per consumo domestico privato è consentita ai soli soggetti che, ai sensi del Decreto Legislativo 200/2010, siano registrati in BDN come "allevamento da ingrasso o da riproduzione" o "allevamento familiare" e abbiano allevato l'animale almeno nei 30 giorni precedenti la macellazione o dalla nascita.

Tutti i privati che intendono macellare a domicilio suini per autoconsumo familiare sono tenuti a presentare domanda in carta semplice, al Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale ,per il tramite dei competenti uffici comunali con almeno 72 ore di anticipo (Mod.1 A). Tale modello sarà reperibile presso la sede dei Comuni o dei Servizi Veterinari di Igiene degli alimenti di Origine Animale delle rispettive Aziende sanitarie Provinciali.

La macellazione a domicilio è consentita preferibilmente nel periodo stagionale compreso tra inizio **novembre e fine marzo,** per come espressamente citato nell'Allegato A del DCA 138/2020.

Il Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale, allo stato attuale, se non c'è stata un'esplicita richiesta di visita post-mortem da parte dell'utenza, deve comunque garantire **la copertura del 10%** del totale dei capi macellati effettuando:

1. l'attività ispettiva presso il domicilio di tutti i proprietari degli animali che ne fanno esplicita richiesta (oneri a carico del privato);
2. l'attività ispettiva a campione per le macellazioni per le quali non sia stata fatta richiesta di sopralluogo (senza oneri a carico del privato), da intensificare in quelle zone in cui vi sia un alto rischio del riscontro di talune malattie infettive (es. Tubercolosi, Echinococcosi, etc) e di allevamento suino brado e/o semibrado;

TARIFFE

Nei casi in cui la macellazione sia condotta da persona formata e riconosciuta dall'A.C.L. (Servizio Veterinario Area "B"), l'attività di monitoraggio non dà luogo al pagamento di alcun importo all'Azienda Sanitaria Provinciale.

Si precisa che relativamente al personale dirigente e specialista appartenente ai Servizi Veterinari delle Aree Funzionale A e C delle AA.SS.PP. sussiste l'incompatibilità con l'esecuzione delle visite sanitarie a domicilio, in considerazione dei compiti istituzionali propri del ruolo.

Il pagamento degli oneri relativi alle spese di ispezione veterinaria è a carico del richiedente solo per coloro che ne hanno fatta specifica richiesta di visita ispettiva ai Servizi Veterinari di Area Funzionale "B delle AA.SS.PP., che potranno effettuare tale intervento garantendo prioritariamente il raggiungimento degli obiettivi programmati per come assegnati, previa autorizzazione da parte del Direttore del Servizio Veterinario area "B":

- la tariffa da applicare in vigore è quella stabilita dal decreto Legislativo n.32 del 02 Febbraio 2021 (allegato2, Sezione 9);
- Le analisi per la ricerca delle trichinelle eseguite dagli IZS sui campioni consegnati dai privati (come da nota **DGSAN 0039812-P-11/11/2020)** rientrano nell'attività di sorveglianza del parassita e quindi non soggette a pagamento di alcuna tariffa.

La presente nota, deve essere portata a conoscenza di tutti i Sindaci dei Comuni territorialmente afferenti a codeste Aziende Sanitarie Provinciali, completa di relativa modulistica per la sua divulgazione.

ALLEGATI

- Mod. 1 (A e B) – Comunicazione macellazione presso allevamento per autoconsumo familiare

Il Dirigente del Settore
Dr. Giorgio Piraino